



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale – Ufficio V

RG 26695/23

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE LAVORO

MEMORIA DIFENSIVA

PER il Ministero dell'Istruzione e del merito (CF: 80185250588) - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (CF: 97248840585), Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, PEC: drla@postacert.istruzione.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dai propri funzionari, Avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c.

RESISTENTE

CONTRO PARISI GIUSEPPE.

RICORRENTE

L'avverso ricorso è infondato per i seguenti

MOTIVI

FATTO

La parte ricorrente indicata in epigrafe, appartenente al personale ATA, adiva l'Ill.mo Tribunale adito per accertare e dichiarare il diritto alla valutazione del servizio civile sostitutivo di quello di leva nella formazione delle graduatorie dell'ATP Roma e, per l'effetto, collocare il ricorrente nella graduatoria attribuendogli il punteggio aggiuntivo di ulteriori punti 6.

DIRITTO

Via Frangipane, 41 - 00184 Roma - Tel. 06 7739.2525

Sito Web: <https://www.usrlazio.it> PEO: drla.ufficio5@istruzione.it PEC: drla@postacert.istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRLA - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: 6IX9E7 per la contabilità generale, KCZQBQ per quella ordinaria, C.F.: 97248840585





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio V

Il suddetto ricorso non merita accoglimento da parte dell'Ill.mo Giudice adito per i seguenti

MOTIVI

INFONDATEZZA DEL RICORSO

La valutazione del servizio militare, nel presente caso del servizio civile sostitutivo, incide sul punteggio ed è diversa a seconda che detto servizio sia o meno prestato in costanza di nomina.

Qualora il servizio militare non sia reso in costanza di nomina va considerato come “servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali” (punteggio di 0,6). Qualora invece il servizio sia reso in costanza di nomina il punteggio è di punti 6. Si tratta di una differenza di non poco conto.

Il servizio militare di leva o comunque il servizio ad esso assimilato, può essere valutato, purchè prestato in costanza di nomina.

Ciò è quanto prevede il DM n. 50/2021 nell'Allegato A Tabella di Valutazione dei titoli.

Nel caso de quo la prestazione del servizio di leva in costanza di nomina non vi è stata e comunque non è stata né dedotta né tantomeno provata e allegata.

Inoltre, parte ricorrente sostiene che il fondamento giuridico della valutazione del servizio militare, ai fini del collocamento nella graduatoria ad esaurimento per il personale educativo, sia l'art. 485 co. 7 Dlgs 297/94, che, in quanto fonte di rango primario, sia “legge superiore” rispetto al DM 353/14 e quindi non suscettibile di deroga da parte di quest'ultimo.

Invero, l'erroneità di tale prospettazione si sostanzia nella diversità di aspetti regolati dalle due normative ivi menzionate.

L'una, il **Dlgs 297/94**, attiene esclusivamente alla valutazione del servizio militare dei **docenti ai soli fini dell'inquadramento economico e della determinazione dell'anzianità di servizio** (cioè ai soli fini della ricostruzione di carriera) **del personale di ruolo** (il personale non di ruolo è disciplinato da altra sezione di detto Dlgs).

Via Frangipane, 41 - 00184 Roma - Tel. 06 7739.2525

Sito Web: <https://www.usrlazio.it> PEO: drla.ufficio5@istruzione.it PEC: drla@postacert.istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRLA - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: 6IX9E7 per la contabilità generale, KCZQBQ per quella ordinaria, C.F.: 97248840585





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio V

L'altro, invece, (DM 50/21), attiene alla valutazione del servizio militare ai fini del collocamento in graduatorie ad esaurimento.

E, nel caso de quo, è solo tale ultimo aspetto ad avere rilevanza in quanto la valutazione del servizio militare è richiesta da parte ricorrente al fine di ottenere un punteggio maggiore nel collocamento in graduatoria.

Trattasi, pertanto, di normative attinenti ad aspetti del tutto diversi e tale diversità, quindi, comporta l'assoluta inapplicabilità del principio gerarchico delle fonti.

Giova infine sottolineare che l'**assurdità della pretesa valutazione del servizio** militare non in costanza di nomina **ai fini del reclutamento**, emerge con evidenza dal fatto che un eventuale accoglimento della stessa comporterebbe una grave, ingiusta ed incostituzionale disparità di trattamento nei confronti delle aspiranti di sesso femminile, escluse dal servizio militare di leva (che, peraltro, nell'anno in cui fu prestato dal ricorrente era obbligatorio e non facoltativo).

In alcune pronunce, che hanno analizzato compiutamente la fattispecie, è stato osservato che l'assolvimento dell'obbligo di leva, avvenuto prima di iscriversi nelle graduatorie scolastiche, è irrilevante, come del pari è irrilevante questo periodo di tempo per tutti gli altri aspiranti, abbiano loro svolto un lavoro o un percorso di studi.

In ogni caso, comunque, non può sostenersi che il servizio di leva sia equiparabile al servizio di insegnamento, sotto ogni aspetto contenutistico o di preparazione culturale.

Destituita, infine, di fondamento è la richiesta di disapplicazione del DM 50/21, essendo lo stesso pienamente legittimo e conforme alla normativa vigente. Nessuna norma imperativa, infatti, risulta violata dalle disposizioni di detto DM la cui operatività è completamente estranea alla portata dell'art. **485 co. 7 del Dlgs 297/94, riferito, si ribadisce, alla valutazione del servizio di leva del personale di ruolo ai fini della valutazione della carriera.**





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio V

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Dichiarare il ricorso infondato in fatto ed in diritto;
- 2) Condannare parte ricorrente alle spese di lite in virtù dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c..
- 3) Riunire tutti i giudizi proposti innanzi all'Ill.mo Giudice adito aventi i medesimi petitum e caisa petendi.

Roma, 3/2/2024

IL FUNZIONARIO

Avv. Alessandra Molfese

